

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- SEZIONE II -

N. 50 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1840 REG.RIC.
ANNO 1994

ha pronunciato la seguente

**Motivazione di cui al
dispositivo n. 89/2004**

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **1840/1994** proposto da

IMPRESA ROSSI LUIGI S.R.L.

rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Giallongo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via G. B. Vico n. 22;

c o n t r o

COMUNE DI LIVORNO

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Macchia e Giuliano Belli con domicilio presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

e nei confronti della

S.R.L. AERMAP

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Bianchi, Ornella Cutajar, Gea Mostardini e Clotilde Trentinaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Firenze, Via dei Servi n. 49;

PER L'ANNULLAMENTO

di provvedimento di aggiudicazione di appalto inerente lavori di allestimento di cartografia aereofotogrammetrica del territorio

comunale di Livorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, designato relatore il

Consigliere dott. Raffaele Potenza, gli avv.ti A. Falcon delegato da N.

Giallongo, P. Macchia e O. Cutajar

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Comune di Livorno con delibera di G.M. n. 2032 del 3 agosto 1993 decideva di stanziare L. 386.978.200.=, oltre I.V.A. per i lavori per il programma di allestimento nuova cartografia fotogrammetrica da affidarsi tramite licitazione privata ai sensi dell'art. 89 a) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Successivamente, in data 4 settembre 1993, l'autorità comunale provvedeva alla trasmissione ad alcune società, fra le quali la ricorrente, della lettera n. 31018 di invito alla gara da tenersi il 24 dello stesso mese.

La missiva conteneva riferimento per le modalità di svolgimento e di aggiudicazione dell'appalto agli artt. 73 c) e 76 del R.D. n. 827 del 1924.

Nella lettera di invito erano altresì indicati i requisiti per l'ammissione alla gara con l'espressa comminatoria di esclusione dalla stessa in caso di mancanza o di irregolarità anche di uno solo dei documenti

richiesti.

Tra di essi, al p.to 3, la P.A. richiedeva il certificato di iscrizione all'albo Nazionale Costruttori, di data non anteriore ad un anno a quella della presente lettera di invito.

La Commissione ammetteva tutti gli interessati, ad eccezione di uno, alla presentazione dell'offerta.

Successivamente, procedeva all'apertura delle buste e la ditta AERMAP S.r.l., che risultava aver presentato l'offerta più vantaggiosa con un ribasso del 1,50% sulla base d'asta, veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto; la seconda migliore offerta è risultata quella della Società Rossi.

Avverso tale determinazione (che con nota n. 1081/93 il Comune precisava essere definitiva) la ditta Rossi proponeva ricorso straordinario al presidente della repubblica, ma la società Amblar controinteressata presentava opposizione a tale sede (con atto notificato alla ricorrente il 18.3.1994) a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/71, domandando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Conseguentemente la società Rossi, con atto notificato alle controparti il 3-4/5/1994 e depositato il 12.5.94 adiva adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:

- I. Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali. violazione dell'art. 5 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.
- II. Violazione dei principi generali in tema di contratti della P.A..

Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento. Eccesso di potere per insufficiente istruttoria e difetto di motivazione. Incompetenza.

III. Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali.

A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione comunale e la controinteressata intimata resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le argomentazioni difensive, che si hanno qui per trascritte.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO

Contro l'impugnata aggiudicazione, il primo motivo del ricorso in esame deduce la violazione della normativa di gara, e del D.P.C.M. n. 55/91 (art.5), atteso che il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è stato esibito in fotocopia non autenticata, determinandosi in tal modo, ad avviso della ricorrente, un'irregolarità che, a termini della lettera di invito, costituiva causa di esclusione dalla procedura selettiva di che trattasi; il motivo è infondato.

La lettera di invito (nota n. 31018 del 4.9.93, in atti), nella parte dedicata ai documenti da presentare, non reca alcuna precisazione in ordine alla forma dei medesimi, sicché, in applicazione del principio interpretativo "ubi voluit dixit", l'esibizione di un documento in copia

non può oggettivamente costituire nella specie una irregolarità documentale (intesa come mancanza o incompletezza di documenti) sanzionabile con esclusione. Sul punto va peraltro ricordato il principio per cui “in materia di esclusione da gare di appalto, dominata dal principio dell' interesse pubblico alla più ampia partecipazione di concorrenti, deve ritenersi che le clausole del bando vanno interpretate nel senso di assicurare la partecipazione dei concorrenti”. (CDS, V, n. 212 - 7 marzo 1997, in Cons. Stato, 1997, I, p. 358 – Nella fattispecie, in termini rispetto a quella in esame ,è stata ritenuta illegittima l'esclusione dalla gara di una concorrente che aveva presentato semplice fotocopia del certificato di iscrizione all' Albo nazionale costruttori, in presenza di una clausola del bando che richiedeva solo copia del certificato) (cfr. anche CDS, IV Sez., 30 marzo 2000 n. 1822, in Cons. Stato, 2000, I, 711).

Pertanto in carenza di una esplicita previsione in senso contrario nella lex specialis della gara, le semplici fotocopie presentate dalla ditta risultata poi aggiudicataria dovevano ritenersi pienamente aderenti ai principi generali ed alla specifica disciplina di gara.

Né tale conclusione contrasta con le disposizioni di cui alla L. 4 gennaio 1968 n. 15 ed al D.L.vo n. 358 del 1992; ed invero la prima stabilisce la equiparabilità/fungibilità tra gli originali e le copie autenticate e opera successivamente all'aggiudicazione, consentendo agli interessati la esibizione di fotocopie autentiche, mentre la seconda (art. 15) consente all'Amministrazione di richiedere, se necessaria, la regolarizzazione dei documenti in origine esibiti.

- Sostiene poi la ricorrente che l'Amministrazione è incorsa nella violazione della par condicio tra concorrenti, sotto il profilo della disparità di trattamento, risiedente nell'aver derogato alle regole sulla produzione documentale; l'infondatezza anche della censura deriva da quelle della precedente, atteso che le regole sulla produzione documentale non risultano essere nel senso sostenuto dalla società Rossi.

- Ad analoga conclusione deve pervenirsi sulle censure di insufficienza di istruttoria e motivazione in sede di verifica dei documenti comprovanti titolo all'ammissione; essendo consentita l'esibizione dei documenti in semplice fotocopia non autenticata non si richiedeva alcuna particolare istruttoria o motivazione sulla verifica dei documenti in tale forma prodotti dalla società Aermap.

- Non sussiste infine, il vizio di difetto di approvazione dei risultati di gara; in carenza di specifiche regolamentazioni locali in senso contrario, deve applicarsi il principio generale per il quale i verbali di aggiudicazione definitiva delle licitazioni tengono luogo del contratto (art.16 RD N. 2440/23) e quindi non necessitano di approvazione al fine di rendere definitiva l'aggiudicazione; e nella fattispecie in esame il Comune, a richiesta dell'interessata, ha comunicato (v. nota n.1081 del 30.9.93, a firma del Presidente della Commissione di gara ed in atti) che l'aggiudicazione disposta dalla Commissione era definitiva.

- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto

Le spese sono regolate e liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Livorno, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00.

Spese compensate tra ricorrente e controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente

RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.

LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA - Consigliere

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Raffaele Potenza

F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria

Depositata in Segreteria il 7 gennaio 2005

Firenze, li 7 gennaio 2005

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F.to Silvana Nannucci

pT/B